

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 49/19961/2011

**OGGETTO: COMUNE DI VENARIA REALE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 19 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Venaria Reale con deliberazione C.C. n. 38 del 28 marzo 2011, trasmesso alla Provincia in data 19 aprile 2011 (pervenuto il 29/04/2011), ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. 069/2011);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 28 marzo 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modificazioni cartografiche e normative:

- eliminazione della simbologia grafica (tratteggio), rilevabile sulla tavola 3.2.1 di P.R.G.C. indicante il perimetro delle aree normative soggette a P.E.E.P, in quanto lo strumento urbanistico esecutivo citato, ha concluso i termini di validità;
- riduzione parziale della fascia di rispetto, nella zona sud-est del Cimitero Generale al fine di consentire l'intervento nella nuova area normativa "B ep 2" e conseguente modifica cartografica;
- eliminazione dell'area normativa "B ep 2" nell'ambito della fascia cimiteriale in testata alla via Calabresi e individuazione sugli edifici ivi localizzati dell'indicazione grafica di "edificio a termine la cui demolizione è subordinata all'esecuzione degli interventi previsti nell'area "B ep 2" e contestuale modifica grafica della Tavola 3.2.1 del P.R.G.C. vigente e precisazione normativa nella Tabella relativa all'area "B ep 2";
- individuazione della nuova area normativa "B ep 2" con modificazione cartografica della Tavola 3.2.1 e conseguente modificazione normativa della Tabella delle N.T.A. relativa all'area "B ep 2".

Le suddette variazioni urbanistiche consentono la demolizione dell'immobile esistente, in avanzato stato di degrado e la riallocazione della volumetria afferente nella nuova area "B ep 2", posta in fregio all'edificato, operando un modesta modifica alla fascia di rispetto cimiteriale. Per quanto attiene, la

fattibilità della riduzione della citata fascia, l'Ufficio Tecnico ha acquisito parere informale presso la competente Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di Variante contiene, in allegato alla "Relazione Illustrativa" le indicazioni relative agli impegni da inserirsi nel Permesso di Costruire Convenzionato, per la realizzazione dell'intervento sopradescritto, consistenti nell'esecuzione di due rotatorie su corso Puccini in corrispondenza degli incroci con le vie Donatello e Mascagni.

La documentazione allegata, verifica altresì la coerenza dell'intervento con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le condizioni di rischio idro-geologico. Riporta, infine, le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; anche se nel contempo, l'Amministrazione Comunale, sta attivando le Conferenze dei Servizi con gli Enti competenti in materia ambientale al fine di formulare un parere definitivo, in quanto l'intervento incide sulla fascia di rispetto cimiteriale.

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Venaria Reale con deliberazione C.C. n. 38 del 28 marzo 2011, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che gli elaborati devono riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione (data, n. verbale) ed essere debitamente sottoscritti, oltre che dal professionista incaricato, dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento, così come ricordato dalla Circ. Reg. 16/URE, per le caratteristiche formali degli atti urbanistici;
 - b) con riferimento alla ripermimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale, per la quale la documentazione di Variante segnala, in merito, l'acquisizione di un "parere informale" da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale presso l'Azienda Sanitaria Locale, si riporta quanto previsto dall'articolo n. 28, Legge n. 166 del 1 agosto 2002, di modifica dell'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di cui al Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e s.m.,

secondo il quale “... *Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici ...*”;

- c) per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante riporta l’esclusione dal citato processo; contemporaneamente l’Amministrazione Comunale ha avviato, invece, la fase di verifica di assoggettabilità, mediante la convocazione di una apposita Conferenza dei Servizi. Si rammenta, in merito al corretto iter da seguire, quanto specificato al punto 3 dell’allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, in cui è citato: “*L’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante parziale facendo riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica ...”;* dopo aver consultato le Autorità competenti in materia ambientale (in caso di Varianti Parziali - Provincia, A.S.L., A.R.P.A. ecc ...), l’Organo Tecnico (istituito ai sensi dell’articolo 7, L.R. 40/1998) determina se sussistono i presupposti per assoggettare la Variante Parziale alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Acclarata tale esigenza, l’Amministrazione Comunale, predispone il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica ed il Monitoraggio.

Nel caso di esclusione, l’Autorità procedente (Comune) redige il Progetto Preliminare di Variante al Piano anche sulla base delle osservazioni pervenute, richiamando nelle “*.....deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo...*” (Cfr: Allegato II, D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931).

A titolo di apporto collaborativo si suggerisce, ai sensi degli Allegati I e II della Deliberazione sopra richiamata, di concludere l’iter amministrativo inerente la V.A.S. e, successivamente, approvare il Progetto Definitivo della Variante in questione.

Qualora, invece, esistano i presupposti di esclusione, come citato nell’allegato II della DGR soprarichiamata, occorrerà riportare nella deliberazione di approvazione “*... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*”;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Venaria Reale la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 1 giugno 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)